

Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 2025, n. 17-1951

Legge regionale n. 14/2019, articolo 11. Regolamento regionale n. 3/R/2020. Approvazione della parziale rimodulazione delle risorse di cui alla D.G.R. n. 7-1216 del 9 giugno 2025, di riparto del Fondo regionale per la montagna per l'anno 2025.



Seduta N° 128

Adunanza 10 DICEMBRE 2025

Il giorno 10 del mese di dicembre duemilaventicinque alle ore 08:50 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano con l'assistenza di Roberta Mettola nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Enrico BUSSALINO - Marco GABUSI - Gian Luca VIGNALE

DGR 17-1951/2025/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 14/2019, articolo 11. Regolamento regionale n. 3/R/2020. Approvazione della parziale rimodulazione delle risorse di cui alla D.G.R. n. 7-1216 del 9 giugno 2025, di riparto del Fondo regionale per la montagna per l'anno 2025.

A relazione di: Gallo

Premesso che:

l'articolo 11 della legge regionale n. 14/2019 "Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna", al comma 2, prevede che le risorse costituenti il Fondo regionale per la montagna siano utilizzate nel modo seguente:

- a) una quota non inferiore al 60 per cento sia ripartita tra le unioni montane in proporzione alla popolazione residente e alla superficie. Una percentuale non inferiore a un terzo della suddetta quota sia destinata al finanziamento di progetti presentati dalle unioni montane in attuazione del programma annuale per la montagna di cui all'articolo 8 della medesima legge regionale;
- b) una quota non superiore al 30 per cento sia ripartita tra le unioni montane quale contributo alla spesa per il personale dipendente che svolge le funzioni regionali delegate di cui all'articolo 4 della medesima legge regionale;
- c) una quota non superiore al 10 per cento sia destinata al finanziamento di interventi funzionali allo sviluppo ed alla promozione della montagna, attuati dalle unioni montane o da altri soggetti e associazioni;

l'articolo 6 del regolamento regionale n. 3/R/2020, al comma 1, prevede che annualmente la Giunta regionale, sentita la Conferenza dei Presidenti delle unioni montane di cui all'articolo 6 della sopra citata legge regionale n. 14/2019, definisca con propria deliberazione il riparto del Fondo per la montagna e ne quantifichi gli importi totali per ciascuna fattispecie.

Richiamato che il suddetto articolo 6 sancisce, inoltre, che tale deliberazione deve tra l'altro

provvedere a determinare:

a) la quota di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 14/2019 e dell'articolo 2 del regolamento stesso da ripartire tra le unioni montane; all'interno della predetta quota occorre definire:

1) la percentuale da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle unioni montane in attuazione del programma annuale della montagna di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 14/2019;

2) la percentuale da attribuire con i criteri premianti di cui all'articolo 3 del regolamento stesso;

b) la quota di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge regionale n.14/2019 e dell'articolo 4 del regolamento stesso da ripartire tra le unioni montane quale contributo alla spesa per il personale dipendente;

c) la quota di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), della legge regionale n.14/2019 e dell'articolo 5 del regolamento stesso da destinare al finanziamento di interventi funzionali allo sviluppo e alla promozione della montagna.

Premesso, inoltre, che:

con D.G.R. n. 3-4766 del 18 marzo 2022, come confermato dalla D.G.R. n. 3-5690 del 30 settembre 2022 di adozione della "Carta delle Forme associative del Piemonte - Dodicesimo stralcio", l'Unione montana Valli Tanaro e Casotto, in attuazione della D.G.R. n. 54-3665 del 30 luglio 2021 ed ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 8, comma 4, della legge regionale n. 11/2012, essendo composta dai soli Comuni di Garessio e Pamparato, ha ottenuto il riconoscimento in deroga ai requisiti minimi di aggregazione rispetto al numero dei Comuni aderenti all'Ente (che prevedono un numero minimo di tre Comuni per le Unioni montane), per la durata di tre anni (con decadenza al 18 marzo 2025);

- con la D.G.R. n. 7-1216 del 9 giugno 2025 è stato approvato il riparto del Fondo regionale per la montagna per l'anno 2025.

Dato atto che la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Sviluppo della Montagna", tenuto conto che il riparto è effettuato a favore delle Unioni montane esistenti alla data del 1° gennaio dell'anno in corso ed inserite nella Carta delle Forme associative del Piemonte di cui all'articolo 8, comma 8, della legge regionale n. 11/2012 e prendendo come riferimento, per quanto riguarda la loro composizione, la situazione dei comuni aderenti alla data del 31 gennaio dell'anno in corso, ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 5, della legge regionale n. 14/2019, con la D.D. n. 433/A1615A del 16 giugno 2025, sulla base dei criteri e dei principi stabiliti dalla sopra citata deliberazione, ha ripartito tra le Unioni montane le suddette risorse di cui al Fondo regionale per la montagna per l'anno 2025, computando a favore dell'Unione Montana Valli Tanaro e Casotto un importo pari ad euro 74.408,21 in quanto, sulla base della dichiarazione predisposta dalla medesima Unione montana a gennaio 2025 (come da documentazione agli atti), è stata ipotizzata la sua operatività per l'intero anno.

Dato atto, inoltre, che il citato Settore ha verificato che:

- il suddetto computo è risultato errato, in quanto, come da citata D.G.R. n. 3-4766 del 18 marzo 2022 e come confermato dalla D.G.R. n. 3-5690 del 30 settembre 2022 di adozione della "Carta delle Forme associative del Piemonte - Dodicesimo stralcio", l'efficacia temporale del riconoscimento dell'Unione Montana Valli Tanaro e Casotto si è conclusa il 18 marzo 2025 e ha poi ripreso a decorrere dal 10 novembre 2025 quando, in seguito all'ingresso del Comune di Monasterolo Casotto, con D.G.R. n. 6-1798 del 10 novembre 2025 è stata reinserita nel XV° Stralcio della Carta delle Forme associative del Piemonte;

- analogamente a quanto avvenuto con la D.G.R. n. 1-3431 del 23 giugno 2021 relativa al riparto del Fondo regionale montagna 2021 con la quale, preso atto dello scioglimento di un'Unione montana a decorrere dal 13 aprile 2021, si riconosceva a suo favore un contributo limitatamente alle prime quattro mensilità del 2021, è possibile rideterminare riproporzionandolo per le prime tre e le ultime due mensilità del 2025 il contributo spettante per la medesima annualità all'Unione montana Valli Tanaro e Casotto;

- a seguito di tale ricalcolo risultano disponibili euro 43.404,79, che sono da decurtare dalla quota che il Fondo regionale montagna 2025 ha destinato alla citata lettera a) dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale n.14/2019, in quanto la relativa ripartizione effettuata con la sopra richiamata D.D. n. 433/A1615A del 16 giugno 2025 non necessita di essere integrata e tale decurtazione non intacca il limite minimo del 60% di cui alla medesima lettera a).

Ritenuto pertanto di approvare, in esito alla ricomputazione effettuata con riferimento all'Unione montana Valli Tanaro e Casotto, il cui contributo per l'annualità 2025 è da rideterminare per le prime tre e le ultime due mensilità, come sopra rappresentato, la conseguente rimodulazione delle risorse di cui alla D.G.R. n. 7-1216 del 9 giugno 2025, di approvazione del riparto del Fondo regionale per la montagna per l'anno 2025, attribuite alla lettera a) dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 14/2019, tramite la decurtazione di euro 43.404,79.

Richiamate:

- la legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la legge regionale n. 16/2025 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025- 2027";
- la D.G.R. n. 5-1482 del 8 agosto 2025 "*Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Attuazione della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025 -2027". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027.*

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge

delibera

di approvare, in esito alla ricomputazione effettuata con riferimento all'Unione montana Valli Tanaro e Casotto - il cui contributo per l'annualità 2025 è da rideterminare per le prime tre e le ultime due mensilità, come in premessa rappresentato - la conseguente rimodulazione delle risorse di cui alla D.G.R. n. 7-1216 del 9 giugno 2025, di approvazione del riparto del Fondo regionale per la montagna per l'anno 2025, attribuite alla lettera a) dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 14/2019, tramite la decurtazione di euro 43.404,79;

di demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Sviluppo della montagna", l'adozione degli atti e provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Avverso la presente deliberazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Ufficiale della Regione Piemonte.